

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

Provincia di ORISTANO

REGOLAMENTO

; POLIZIA URBANA



REL	ATA	DI	PUBBL	ICAZI	ONE
					-

Si certifica che il presente Ato

... è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune dal 28-11-03 al 28-12-03

Montiferro, li.

INDICE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: FINALITA'

ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

ART. 4 IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 5: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 6: LUMINARIE

ART. 7: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

ART. 8: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART.9: MARCIAPIEDI E PORTICI

ART.10: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE

ART.11: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO

ART.13: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

ART.14: VOLANTINAGGIO

ART.15: RAMI E SIEPI

ART.16: PULIZIA DEGLI ORTI E DEI GIARDINI

ART.17: PULIZIA, DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI

ART 18: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI

COMMERCIALI

ART.19: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

ART.20: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

ART.21: OGGETTI MOBILI

ART.22: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA

SVOLTE ALL'APERTO

ART.23: ACCENSIONE DI FUOCHI

ART.24: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI

ART.25: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE

ART.26: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI

ART.27: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO

ART.28: OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' EDILIZIA

ART.29: DEPOSITI ESTERNI

TITOLO 5 : ANIMALI

ART.51:

ART.52:

ENTRATA IN VIGORE

NORMA FINALE

ART.30: Animali da affezione CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI ART.31: ART.32: CANI DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO ART.33: **DEL CENTRO ABITATO** TITOLO 6: POLIZIA ANNONARIA **ERBORISTERIE** ART.34: ART.35: VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO ART.36: ATTIVITA' MISTE ART.37: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - REGIME DELLE AREE ART.38: ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE - MODALITA' DI ART.39 **SVOLGIMENTO** ART.40 OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ART.41 ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO *ART.42: INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE **TITOLO 7: VARIE** RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA ART.43: ART.44: ACCATTONAGGIO ART.45: ARTISTI DI STRADA DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO ART.46: ART.47: BAGNI » CONTRASSEGNI DEL COMUNE ART.48: **TITOLO 8: SANZIONI** ART.49: SANZIONI AMMINISTRATIVE TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART.50: ABROGAZIONI DI NORME

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private

gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, com esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana

1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi A sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

A ccertamento delle violazioni

1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Responsabile dell' Ufficio di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge

24.11.1981 nº 689 e successive modifiche.

3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81 nel citato T.U.O.EE.LL. N. 267/2000

4) Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per la loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

Art. 4 Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nel rispetto della legge 16 gennaio 2003, n.3 recame disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo da 25 euro a 500 euro stabiliti con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5: Spazi ed aree pubbliche

1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. I del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con

l'indicata finalità

3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 30,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6: Luminarie

1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno. le

strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che
4) gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso è
vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei
monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

5) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e

velocipedi.

6) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

7) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti

indicati nei commi precedenti.

8) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 500 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicatari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne

effettuano il montaggio.

Art. 8: Atti vietati su suolo pubblico

Sul suolo pubblico è vietato:

a) *eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;

b) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

c) gettare o immettere nel suolo pubblico, nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

d) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle formane

pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose, autoveicoli;

e) bivaccare o abbandonare fifiufi o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

(,2508

f) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da

g) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal

h) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei

i) Effettuare depositi di materiali edilizi (sabbia, ghiaia, ecc) realizzare ponteggi, impalcature senza la prescritta autorizzazione;

1) > Impastare malta cementizia, calcestruzzo o altro materiale;

m) Effettuare depositi di attrezzi agricoli: aratri, falciatrici, imballatrici ecc.

2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

3) La violazione di cui al comma 1, punto c, i, m), comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo di ripristino immediato dei luoghi;

4) Le violazioni di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,000 e

l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi; 5) La violazione di cui al comma 1, punto f), comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;

6) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TEOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Axt. 9 : Marciapiedi e portici

1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti: a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale; b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

2) Non si possono percorrere marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone

aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10 : Manutenzione e decoro degli edifici e delle aree.

1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e

pulizia delle targhe dei numeri civici.

3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

4) Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra, purché l'installazione delle stesse sia previsto dai regolamenti locali.

5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e

spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia manutenzione e sgombero delle aree cortilizie da oggetti, depositi e materiali di ogni forma, natura e dimensione e quant'altro possa deturpare l'ambiente, limitatamente a quelle visibili da spazi

pubblici o di pubblico passaggio.

7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

8) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a

€ 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

9) Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

10) La violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00.

Art. 11: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

 Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Dizze adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a

€ 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12: Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

 a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scriati, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei

fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di

sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;

- d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
- Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a

€ 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 13: Nettezza del suolo e dell'abitato

Fermo restando quanto previsto per le attività mercantili, è fatto obbligo a chiunque eserciti
attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spezzi
pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'artea
circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzana.

2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se

sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i

rifiuti sulla pubblica via.

5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 14 : Volantinaggio

1) In tutto il territorio comunale è vietato il volantinaggio effettuato a qualsiasi titolo.

4) La violazione di cui al comma 1 comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 per gli addetti alla distribuzione, con l'obbligo della raccolta dei volantini eventualmente già sparsi nel territorio comunale;

5) La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00

Per le Ditte incaricate alla distribuzione dei volantini.

Art. 15: Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura

dei soggetti di cui al comma 1.

 Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16: Pulizia degli orti e giardini

1) I proprietari, gli affittuari, e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni ubicati nella periferia del paese, per un fascia di ml. 200, e terreni insistenti nel centro abitato, devono provvedere alla pulizia dei medesimi da fieno sterpaglie o quant'altro può essere di pregiudizio per l'Igiene e la sicurezza pubblica.

2) La pulizia dei terreni suindicati deve comunque essere effettuata almeno una volta all'anno,

rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 giugno.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo di provvedere in merito entro 30 giorni dalla data dell'accertamento.

Art. 17: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- Pubblici Esercizi dall'art. 57 del Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei riffauti urbani, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devomo provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti della loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,0€ a € 250,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19: Esposizione di panni e tappeti

1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico

passaggio dopo le ore 9,00.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 20: Ripari ai pozzi, cisterne e simili

 I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a

€ 500,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 21: Oggetti mobili.

 Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare

disturbo o pericolo al pubblico transito.

3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 e

la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22: Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1) E' fatto obbligo, a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e

vapori nell'ambiente circostante

3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23: Accensioni di fuochi

1) Tale materia è disciplinata dall'ordinanza regionale antincendio .

2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a m. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità

eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24: Utilizzo di strumenti musicali

- Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 25 : Attività produttive ed edilizie rumorose

- I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15 alle 19.00 dei giorni feriali.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
- Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di nacchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di umore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
- La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 26 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, video games e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessate immediatamente le emissioni sonore.

Art. 27: Uso dei dispositivi antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1. lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private ufficanegozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenutica ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recamino

telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificamno condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 501. 00

ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25. № a € 250,00.

Art. 28: Occupazione del suolo pubblico per attività edilizia

 Chiunque intende effettuare occupazione del suolo pubblico per attività edilizia deve farne richiesta scritta, per ottenere l'autorizzazione, all'Ufficio competente, 24 ore prima dell'occupazione medesima.

2) La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro

500,00.

Art. 29: Depositi esterni

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione autoveiccii e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno di pezzi di ricambio, pneumatici e altri oggetti che interessano tale attività

2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi

finalità.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa de € 50,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 5: ANIMALI

Art. 30: Animali da affezione

 I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non errecimmo in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli

animali.

3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa de € 25.00 a € 250,00.

Art. 31: Custodia e tutela degli animali

Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

a) Nel centro abitato e a meno di m. 300 dalla periferia il ricovero e la sosta di bestiame equino, bovino, ovino e suino;

b) Far transitare le mandrie dei bovini e le greggi nel centro abitato;

c) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi
pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia
devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;

d) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;

e) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;

f) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

3) Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento

degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.

4) La violazione di cui al comma 1- a—b-c-d-d) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Art. 32 : Cani

 I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, idonea museruola.

2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono

utilizzati per l'attività venatoria.

3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti e di non disturbare la pubblica quiete e il diritto al riposo delle persone.

4) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza

con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

5) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.

6) I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchips, e a riconsegnare al Comune l'attestato

dell'avvenuta identificazione entro i successivi 07 giorni.

- Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00.
- 8) La violazione di cui al comma 5) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
- 9) La violazione di cui al comma 6) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Art. 33: Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

1) Nel centro abitato non è consentita l'apicoltura.

- 2) Nel centro abitato e a meno di 300 m dalla periferia non è consentito l'allevamento e la sosta di bestiame suino a qualsiasi titolo;
- 3) Nel centro abitato non è consentito l'allevamento e la sosta di bestiame bovino, ovino e caprino;
- 4) Le violazioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA

Art. 34 : Erboristerie

1) Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.

2) Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti

derivati a dose e forma di medicamento.

3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commerciani che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98.

4) In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le

sanzioni di cui alla legge 99/1931.

5) In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

Art. 35 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:

a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,

b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la reccoine dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito

organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/92.

Art. 36: Attività miste

1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga amche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in matteria urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle

destinazioni d'uso degli immobili .

3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecumiaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazzione dell'attività.

Art. 37: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:

a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche;

b) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti nalle rispettive aziende, previa autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere

esercitata:

a) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia espossta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 39.

3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:

b) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigezzi rarme in materia di circolazione stradale;

 c) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro delle scuole chiese edifici pubblici, salvo espressa autorizzazione;

d) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini

pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;

e) è vietata la vendita di qualsiasi prodotto, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.

- f) È vietata la vendita di qualsiasi prodotto a distanza inferiore ai ml 100 dalle attività commerciali a posto fisso se si vendono prodotti inerenti la stessa attività
- 4) E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.

5) E vietata la vendita dei prodotti ittici;

- 6) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98.
- 7) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.
- 8) Chi viola le disposizioni di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria

9) Da C 50,00 a C 500,00.

Art. 38: Commercio su aree pubbliche - regime delle aree

- I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 2) L'attività di vendita è consentita per un totale di 6 ore giornaliere il giovedì di ogni settimana e l'area occupata non dovrà superare i 40 metri quadrati. E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.
- 3) La vendita in forma itinerante può essere effettuata 3 volte la settimana nelle giornate dei martedì, giovedì e sabato;

4) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.

- 5) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
- 6) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00

Art. 39: Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente per parzialmente a terzi.
- 2) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
- 4) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
- 5) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
- 6) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 8) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in pateria di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

9) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma. 2 del D.lgs. 114/98.

10) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 40 : Occupazioni per esposizione di merci

1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo

stesso.

3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5) Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 41 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.

2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto

del Regolamento TOSAP.

3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).

4) Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle

bottiglie in vetro.

5) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 42: Insediamento di attività produttive.

1) Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.

2) Chi viola le disposizioni di cui al comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

TITOLO 7: VARIE

Art.: 43 Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1) Fermo restando quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.

2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile

dell'Associazione o Ente.

3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

 Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.

5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

6) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 24,00 a € 250,00.

7) Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 44: Accattonaggio

1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 45 : Artisti*di strada

1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 24 del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono

disciplinate dal vigente Regolamento T.O.S.A.P..

Art. 46: Divieto di campeggio libero

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e



della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate

esigenze e per situazioni di emergenza.

4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 47: Bagni

1) E' vietata la balneazione nel fiume e nei torrenti.

2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.

3) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 48: Contrassegni del Comune

- E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 8: SANZIONI

Art 49 Sanzioni Amministrative

- 1. La violazione di disposizioni del Regolamento e' punita, ai sensi di legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione della sanzione amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente (art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, Dirigente/responsabile di settore che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, nel caso di regolamenti comunali, al Dirigente responsabile di settore a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, ovvero in Via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile o nel caso si ordinanze emesse direttamente dal Sindaco, al segretario comunale.
- 2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
- 3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
- 4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravita dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

- 5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
- Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, e' tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
- Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

8 Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

9 Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO 9: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50: Abrogazioni di norme.

Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
 62 del 29.12.1981 e successive modificazioni ed integrazioni, è interamente abrogato.

Art. 51: Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il ... 1 6EN. 2004

2003

Art. 52: Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

